

Al Sig. Sindaco
del Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

A tutti i Consiglieri Comunali
del Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Al Segretario Generale
del Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Al Dirigente del Settore I – Pianificazione Urbanistica
del Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Ai Membri dell'Osservatorio sulla Pianificazione Urbanistica
del Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

nonché A S.E. Prefetto di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri

uscm@pec.governo.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

segreteria.ministro@pec.mase.gov.it

Ministro per la Pubblica Amministrazione

Dipartimento della funzione pubblica

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le provincie di Brindisi e Lecce

mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

Alla Sezione Urbanistica

della Regione Puglia

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Al Settore Pianificazione Ambientale

della Provincia di Taranto

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Martina Franca, li 11/07/2024

Oggetto: DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MARTINA FRANCA N. 34 DEL 16/05/2024. PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE ALLEGATA A PROT. N. 86519 DEL 07/12/2023. OSSERVAZIONI.

OSSERVAZIONI SULLA NECESSITA' DI AGGIORNARE IL DPP

Il sottoscritto Michele Marraffa, Consigliere Comunale di Forza Italia, vuole analizzare puntualmente tutte le motivazioni che sorreggono l'esito della delibera consiliare in oggetto indicata, al fine di correggere il procedimento amministrativo seguito dal Comune di Martina Franca per la formazione del PUG e, insieme, si riporteranno tutte le ragioni che, comunque, devono indurre lo stesso Comune a rivedere la formulazione del DPP, perché obsoleto già al momento della sua adozione.

Entrando nel merito degli aspetti procedurali, si riporta che la delibera della quale trattasi è stata adottata in data 16 maggio 2024 e si osserva che dopo aver riportato il contenuto (costituito da 7 punti) della parte dispositiva della proposta formulata con l'Ordine del Giorno presentato dal sottoscritto Consigliere Comunale, ha semplicemente integrato quest'ultima (parte dispositiva dell'O.d.G.), con la seguente frase: "... *omissis* ... **la proposta viene RESPINTA con n. 13 voti contrari ... omissis** ... e n. 5 favorevoli ... *omissis* ...".

In altre parole, la più volte richiamata parte dispositiva contenuta nella delibera di C.C. n. 34 del 16/05/2024, è, allo stesso tempo, premessa e parte dispositiva vera e propria, nel senso che i sette punti ivi elencati sono parte integrante e sostanziale delle premesse descrittive relative alla proposta di cui al prot. n. 86519 del 07/12/2023, mentre la sola frase sopra trascritta, quella in cui si dispone di respingerla, costituisce l'effettivo contenuto del provvedimento stesso.

Al di là delle formalità, nella sostanza, resta il fatto che la decisione è stata assunta dal Consiglio Comunale sulla base del parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs 267/2000, espresso sfavorevolmente, dal Dirigente del I Settore del Comune di Martina Franca in data 6 marzo 2024.

In detto parere dopo aver premesso che:

1. la Regione Puglia con la legge n. 20 del 27/07/2001 "*Norme Generali di governo ed uso del territorio*" ha rinnovato radicalmente la sua legislazione in materia urbanistica;
2. il Comune di Martina Franca, con DCC n. 23/2006, ha dato un primo indirizzo per la redazione del PUG;
3. la Giunta Regionale, in esecuzione dell'art. 4 della LR 20/2001, con Deliberazione n. 1328/2007, in vigore dal 29/08/2007, ha approvato il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) disciplinando gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (DRAG/PUG);

4. il DRAG, tra l'altro, prevede (Parte II - Le Fasi Preliminari) che l' "atto di indirizzo" che avvia il processo di formazione del PUG sia adottato dalla Giunta Comunale;

5. in data 20/10/2011, il Commissario Straordinario del Comune di Martina Franca ha adottato la Deliberazione n.159 avente oggetto "*Nuovo PUG - Atto di indirizzo per l'avvio della procedura di formazione ai sensi della LR Puglia n. 20/2001 e SMI*";

6. in data 17/05/2012, il Commissario Straordinario del Comune di Martina Franca ha adottato la Deliberazione n. 236 avente oggetto "*Avvio del procedimento per la formazione del Documento Programmatico Preliminare ai sensi della Legge regionale n. 20/2001 e del DRAG - PUG - Costituzione Ufficio di Piano*";

7. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 02/07/2013 avente oggetto "*Atto di indirizzo per l'avvio del procedimento per la formazione del documento preliminare programmatico (DPP) - Determinazioni*" è stato adottato l'atto di indirizzo per la formazione del DPP dalla amministrazione comunale medio tempore insediata;

8. con la Deliberazione n. 102 dell'11/03/2015 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'adozione del Documento Programmatico Preliminare e il Documento di Scoping;

9. con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20/03/2015, è stato adottato il Documento Programmatico Preliminare (DPP) e il Documento di Scoping;

10. con Deliberazioni n. 84 del 17/03/2022 e n. 94 del 25/03/2022, la Giunta Comunale ha proposto l'adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale (PUG) comprensivo del Rapporto Ambientale, ex art. 11 comma 4 legge Regione Puglia n. 20 del 27/07/2001;

ossia, dopo aver richiamato la legge urbanistica e il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) vigenti in Regione Puglia, e dopo aver riassunto il contenuto dei provvedimenti amministrativi che hanno connotato il procedimento fino ad ora seguito per la formazione ed approvazione del PUG, è entrato nel merito ed ha sostenuto quanto segue:

“Tanto premesso, con riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere sfavorevole per le seguenti motivazioni:

1. la DCC n. 23/2006, come correttamente riportato a pag. 24 dal consigliere comunale proponente il presente O.d.G., risulta "superata dall'entrata in vigore del DRAG" medio tempore intervenuto;

2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 02/07/2013 avente oggetto "Atto di indirizzo per l'avvio del procedimento per la formazione del documento preliminare programmatico (DPP) - Determinazioni", risulta correttamente adottata dalla Giunta Comunale, così come previsto dal DRAG, approvato con DGR n. 1759/2009, che riserva esclusivamente a tale organo la competenza su tale atto. Il DRAG, allo stato, risulta pienamente legittimo ed efficace in quanto non risulta sia stato mai oggetto di declaratoria di incostituzionalità, neppure con riferimento all'assunto del consigliere proponente il presente O.d.G. riportato a pag 3: "Il DRAG, affida l'adozione di un così importante "ATTO DI INDIRIZZO" alla Giunta Comunale, ignorando del tutto le attribuzioni degli Organi di Governo dei Comuni definite dal Decreto Legislativo 267/2000";

3. il DRAG e la LR n. 20/2001, non prevedono alcun "atto di indirizzo" per la formazione del PUG di competenza del Consiglio Comunale; infatti, il primo atto nella formazione del PUG di competenza del Consiglio Comunale, stabilito dall'art. 11 comma 1 della LR n.20/2001, è l'adozione del "Documento Programmatico Preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG" avvenuta correttamente con la DCC n. 28/2015;

4. non si ravvede, pertanto, alcun vizio di "nullità" degli atti sopra richiamati in quanto adottati correttamente dagli organi competenti; peraltro, non risulta proposto, nei termini di legge (180 gg), alcun ricorso sulla presunta declaratoria di "nullità" dei predetti atti che, in ogni caso, resterebbe in capo al solo Giudice Amministrativo e non al Consiglio Comunale;

In ogni caso, la DCC n. 28/2015, di adozione del DPP e del documento di Scoping, cronologicamente successiva alla DCC n. 23/2006 e alla DGC n. 274/2013, costituisce e cristallizza la manifestazione di volontà del Consiglio Comunale, medio tempore in carica, in materia di pianificazione urbanistica generale che assorbe e supera, ove mai fosse necessario, tutte le precedenti deliberazioni. ”

Quanto al precedente punto 1. è, a dir poco, tendenzioso limitare alla sola espressione "superata dall'entrata in vigore del DRAG" il contenuto della pagina 24, infatti in tale parte della relazione a corredo dell'o.d.g. del quale trattasi, sta scritto, letteralmente: "... omissis ... e di puntuali indirizzi formulati per lo stesso, della delibera di Consiglio Comunale n. 23/2006 e del fatto che essa, pur superata dall'entrata in vigore del DRAG, in termini di indirizzi, non è mai stata messa nel nulla dal competente Consiglio Comunale.

La conseguenza che ne deriva è che, **ancora oggi, tali indirizzi persistono**, proprio perché espressi nella maniera formalmente e sostanzialmente valida dall'intera cittadinanza martinese, attraverso l'espressione dei propri legali rappresentanti e, finché i subentranti non assumono la responsabilità politica di porli nel nulla, con un provvedimento altrettanto valido ed efficace, è del tutto evidente

che essi restano validi a tutti gli effetti, salvo verifica, in sede di formulazione del Piano, della loro perseguibilità.”.

È all'evidenza il fatto che in tale parte della relazione ciò che si è sostenuto e che gli indirizzi formulati con la delibera di C.C. n. 23/2006, fino a quando non saranno formalmente posti nel nulla dal Consiglio Comunale con un espresso provvedimento restano validi ed efficaci a prescindere dal fatto che siano stati formulati prima ancora che il DRAG fosse operante.

Se questo è, come è evidente che sia, stante quanto testualmente scritto alla fine della pagina 24 e all'inizio della pagina 25 della richiamata relazione di verifica e sopra trascritto, è del tutto evidente la tendenziosità del contenuto del punto 1) delle motivazioni che hanno indotto il Dirigente ad esprimere parere contrario all'approvazione dell'O.d.G.

Al punto 2) delle dette motivazioni, di fatto si sostiene l'efficacia della delibera di Giunta Comunale n. 274 del 02/07/2013 avente oggetto *"Atto di indirizzo per l'avvio del procedimento per la formazione del documento preliminare programmatico (DPP) - Determinazioni"* in quanto, testualmente: *"non risulta sia stato mai oggetto di declaratoria di incostituzionalità, neppure con riferimento all'assunto del consigliere proponente il presente O.d.G. riportato a pag 3: "Il DRAG, affida l'adozione di un così importante "ATTO DI INDIRIZZO" alla Giunta Comunale, ignorando del tutto le attribuzioni degli Organi di Governo dei Comuni definite dal Decreto Legislativo 267/2000"*.

Anche qui vi è un'affermazione tendenziosa, in quanto a partire dall'inizio di pagina 3 della relazione che accompagna l'O.d.G. sta scritto quanto segue: *"Essa analisi ha posto in luce, "in primis", il fatto che lo stesso DRAG, in maniera acritica e semplicistica, si vuole sperare non volutamente, ha affrontato la questione "ATTO DI INDIRIZZO", in cui "siano delineati gli obiettivi, espressione della volontà politica dell'Amministrazione, che hanno determinato la decisione di avviare il PUG"*.

Non serve alcuna declaratoria di incostituzionalità per capire ciò che sta scritto, ossia **non può leggersi** che la *"espressione della volontà politica dell'Amministrazione"* sia uguale alla espressione della **volontà politica del Consiglio Comunale** che era e resta l'unico depositario del potere di decidere in materia urbanistica.

DRAG o non DRAG le attribuzioni degli Organi di governo sono definite dallo Stato con legislazione di esclusiva competenza e, se questo è, come è, la delibera di Giunta che costituisce l'improprio *"atto di indirizzo"*, come definito dal DRAG, non può che avere una valenza di sola proposta al Consiglio Comunale di quelli che sono gli obiettivi che l'Amministrazione in essere intende perseguire con lo

strumento urbanistico a farsi, sempre che il Consiglio Comunale decida, prima di entrare nel merito degli obiettivi stessi, di predisporlo.

Il punto 3 delle motivazioni che sostengono il parere contrario, espresso dal Dirigente, attiene al fatto che *“il DRAG e la LR n.20/2001, non prevedono alcun "atto di indirizzo" per la formazione del PUG di competenza del Consiglio Comunale; infatti, il primo atto nella formazione del PUG di competenza del Consiglio Comunale, stabilito dall'art. 11 comma 1 della LR n.20/2001, è l'adozione del "Documento Programmatico Preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG" avvenuta correttamente con la DCC n. 28/2015.*

Occorre che si faccia attenzione ai tempi.

Nel 2001, quando il DRAG non esisteva, correttamente, la Legge Regione Puglia n. 20 non prevedeva alcun *“atto di indirizzo”* né in capo alla Giunta Comunale, né in capo al Consiglio Comunale, assegnando al provvedimento consiliare, di adozione del DPP, una tale funzione.

Non è ultroneo ricordare che proprio la prima parte dell'art. 11 della legge citata così dispone, in perfetta rispondenza agli istituzionali poteri degli Organi di Governo: *“Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG”*.

Se questa è la legge, il DRAG che è una sua promanazione, non può sovvertire una tale disposizione attribuendo alla Giunta Comunale il potere decisionale in materia di formulazione degli obiettivi che lo strumento urbanistico deve perseguire, ma deve, necessariamente, limitarsi a proporre al competente Consiglio Comunale quelli che secondo le sue volontà dovrebbero essere.

In altre parole, il DRAG che è una istituzione prevista dall'art. 4 della Legge Regione Puglia n. 20/2001, non può modificare la Legge stessa nel suo ulteriore articolato e, meno che mai, sovvertire l'attribuzione di competenze istituzionali previste dallo Stato per gli Organi di Governo.

Lo stesso DRAG, in maniera acritica e semplicistica, si vuole sperare non volutamente, ha affrontato la questione *“ATTO DI INDIRIZZO”*, in cui *“siano delineati gli obiettivi, espressione della volontà politica dell'Amministrazione, che hanno determinato la decisione di avviare il PUG”*.

Tale atto, che **per stessa ammissione del DRAG assume valenza strategica**, costituisce l'atto di avvio del procedimento per la formazione del Documento Programmatico Preliminare e, quindi, del Piano Urbanistico Generale.

Il DRAG, come si è detto, senza ulteriori precisazioni ed indicazioni procedurali, affida l'adozione di un così importante "ATTO DI INDIRIZZO" alla Giunta Comunale, ignorando del tutto le attribuzioni degli Organi di Governo dei Comuni definite dal Decreto Legislativo 267/2000 recante "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI".

Tali attribuzioni non sono emendabili né da una Legge regionale, né, tanto meno, da un non meglio identificato, se non per l'art. 4 della L.R. 20/2001, Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) che si limita a prescrivere, come si è detto, soltanto gli "indirizzi", i "criteri" e gli "orientamenti" da osservarsi nella formazione dei Documenti Programmatici Preliminari e dei Piani Urbanistici Generali.

La materia dell'Ordinamento degli Enti Locali, per il Titolo V della Costituzione Italiana e, più precisamente, per il suo art. 117, è materia legislativa di esclusiva competenza dello Stato.

Consegue che la materia che attiene alla formazione dei "PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI", quali il DPP ed il PUG, dei quali trattasi, stante il comma 2 lettera b) dell'articolo 42 del richiamato Testo Unico di cui al D.Lgs 267/2000 è **nella esclusiva attribuzione dei Consigli Comunali** e non già delle Giunte che, per l'art. 48 dello stesso Testo Unico, hanno attribuzioni non meglio definite e, comunque, residuali rispetto a quelle espressamente poste in capo al Consiglio e alla Dirigenza.

Consegue che il punto 3 delle motivazioni della quali trattasi, manca di ogni pregio.

Quanto al punto 4 delle suddette motivazioni a supporto del parere di legittimità negativo espresso dal Dirigente del I Settore, perché, "non risulta proposto, nei termini di legge (180 gg), alcun ricorso sulla presunta declaratoria di "nullità" dei predetti atti" c'è da rilevare che l'O.d.G. del quale trattasi non ha una valenza distruttiva, bensì è teso a indurre l'Amministrazione, in autotutela, a correggere un procedimento che è viziato, sin dall'inizio, per difetto di attribuzioni.

Non è ultroneo ricordare che il DRAG è stato approvato con una delibera di Giunta Regionale.

Avverso tale tipo di provvedimento la competenza è del solo Giudice Amministrativo e non della Corte Costituzionale che si occupa della sola legittimità delle leggi.

Ove fosse adito il Giudice Amministrativo le conseguenze sarebbero ben più gravi e non è certamente a favore dell'interesse pubblico il trincerarsi dietro i termini di legge che regolano la declaratoria di nullità.

La nullità della delibera di G.C. n. 274/2013 mai è stata chiesta dall'O.d.G. che, anzi, ha proposto, soltanto, una rilettura della sua valenza, da considerare in termini propositivi al competente Consiglio Comunale delle volontà dell'Amministrazione, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, piuttosto che di vera e propria approvazione delle stesse, pur in mancanza di attribuzioni.

Se questo è il contenuto dell'O.d.G., il punto 4 del quale trattasi non può costituire un motivo a supporto del parere di legittimità negativo espresso.

Nella parte conclusiva delle motivazioni sopra elencate si sostiene, come si è riportato, che *“In ogni caso, la DCC n. 28/2015, di adozione del DPP e del documento di Scoping, cronologicamente successiva alla DCC n. 23/2006 e alla DGC n. 274/2013, costituisce e cristallizza la manifestazione di volontà del Consiglio Comunale, medio tempore in carica, in materia di pianificazione urbanistica generale che assorbe e supera, ove mai fosse necessario, tutte le precedenti deliberazioni”*.

Bontà sua, il Dirigente sostiene, di fatto, che per porre nel nulla una volontà espressa dal Consiglio Comunale con un proprio deliberato valido ed efficace, basta assumerne un altro diverso, senza fare menzione del precedente e senza fornire motivazione alcuna.

Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di assumere la responsabilità politica, verso i propri rappresentati, delle proprie azioni e, dunque, ha la necessità di esplicitare le ragioni di opportunità che lo inducono a modificare le volontà già espresse e, per farlo, ha, prima di tutto la necessità di spiegare che in materia ci sono già state delle scelte, poi di dire se queste le si ritengono ancora condivisibili o, se le stesse debbano essere messe in discussione e, se sì, perché.

Non basta, porre una pietra tombale sul pregresso, quasi che esso fosse *“tamquam non esset”*, deliberare il nuovo e sostenere che questo sia sufficiente a porre nel nulla quanto fatto prima.

Occorre, lo si ripete a chiare lettere, che il pregresso sia prima preso in considerazione, poi che sia valutato criticamente alla luce delle vicende e delle esigenze che nel frattempo sono venute a determinarsi e, poi, se del caso, che sia posto nel nulla con un espresso e motivato provvedimento.

Nel caso di specie, la delibera del C.C. n. 23/2006 è la grande esclusa dall'intero procedimento che occupa il presente scritto, nel senso che in nessuno dei provvedimenti presi in esame, e che lo costituiscono, essa viene sia pure semplicemente menzionata.

Eppure essa approvava gli obiettivi che il Consiglio Comunale dell'epoca intendeva perseguire con la formazione e approvazione del PUG.

Il fatto che ciò sia avvenuto in data precedente all'approvazione del DRAG nulla rileva in ordine alla sua efficacia in termini di volontà espresse, da chi ne aveva titolo, nella maniera formalmente e sostanzialmente corretta.

Da tutto quanto sopra emerge la conferma che l'attuale Amministrazione comunale, con la delibera di C.C. n. 34 del 16/05/2024, nel respingere l'Ordine del Giorno che aveva come unico obiettivo quello di riportare l'intero procedimento nei limiti della regolarità e correttezza amministrativa, con pervicacia e senza motivazione alcuna, ha difeso a tal punto il suo discutibile operato tanto da ignorare, anche, tutti gli altri rilievi contenuti nella relazione che lo accompagna, quali il contrasto con lo stesso DRAG, per la mancata contestualità del documento di Scoping, la mancanza di pareri su una delibera commissariale non considerabile come atto di mero indirizzo, oltre alle valutazioni di opportunità in ordine alle delibere commissariali con valenza strategica.

Completata questa analisi, resta da esplicitare la ragione che impone, comunque, al Consiglio Comunale di ritornare sui propri passi in ordine alla formulazione del DPP che, per quanto si dirà, risultava già obsoleto al momento della sua adozione, avvenuta con delibera di C.C. n. 28 del 20/03/2015.

L'art. 9 della L.R. n. 20/2001 "**Contenuti del PUG**" così recita:

"1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

2. Le previsioni strutturali: a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi; b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.

3. Le previsioni programmatiche: a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.

4. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero"

e, a sua volta, l'art. 11 della stessa Legge, recante "**Formazione del PUG**", così recita:

"1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG. Nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio – economico in relazione al singolo Comune.

2. Il DPP è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

...omissis...”

Specificatamente per quanto attiene il Comune di Martina Franca, il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 28 del 20/03/2015 ha adottato (e poi approvato) il Documento Preliminare Programmatico – DPP.

Va da sé che l'approvazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) in fase di formazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG) rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di pianificazione territoriale.

Il DPP contiene le linee guida, gli obiettivi e le strategie che orienteranno la redazione del PUG stesso.

La sua approvazione costituisce quindi il punto di partenza per la definizione delle scelte urbanistiche e territoriali che saranno poi sviluppate nel PUG finale.

Il DPP fornisce una visione d'insieme del piano urbanistico in fase di elaborazione e rappresenta un momento cruciale di confronto e condivisione delle scelte programmatiche con le parti interessate e la cittadinanza. Grazie al DPP, si delineano le linee guida che verranno poi dettagliate nel PUG, consentendo una pianificazione urbanistica più efficace e partecipata.

A seguito di tale DPP nel 2015 l'Amministrazione Comunale di Martina Franca ha attivato la redazione del PUG affidando prima l'incarico (dopo una gara d'appalto di servizi) ad un consorzio di professionisti esterni; poi invero, a seguito di risoluzione contrattuale, l'incarico è stato conferito alla struttura interna comunale.

Nel Marzo 2022 la Giunta Comunale ha adottato la Delibera n. 84 del 17/03/2022 di proposta al Consiglio Comunale di approvazione del PUG.

Sta di fatto che a tutt'oggi il Consiglio Comunale non ha approvato lo Strumento Urbanistico Generale – PUG.

Quindi, stando le strette competenze in capo al Consiglio Comunale in materia di Pianificazione e Governo del Territorio ex D.Lgs 267/00 art. 42, va rilevato l'obbligo/necessità che il DPP ex art. 11

della L.R. 20/01 debba essere aggiornato: tale obbligo deriva dalla circostanza che il quadro conoscitivo di cui al DPP approvato nel 2005 è completamente cambiato, essendo passati ben 9 anni dalla formulazione dello stesso così come approvato dal C.C.

Infatti il DPP del 2015 è da ritenersi superato/obsoleto per questi semplici elementi riguardanti sia le “*invarianti strutturali*”, sia il quadro conoscitivo della modifica del territorio, sia “*le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio – economico in relazione Comune di Martina Franca*”.

Relativamente alle invarianti strutturali, derivanti dai piani sovraordinati rispetto ai piani comunali, alla data di redazione del DPP (2013 – 2014) e quindi alla data della sua adozione 20/03/2015, tali piani erano quelli precedenti e non già quelli oggi vigenti, in quanto:

1. Il PAI era quello vigente conosciuto con gli aggiornamenti al 2013; peraltro l'Amministrazione Comunale di Martina Franca alla data di approvazione del DPP non ha tenuto conto dell'aggiornamento PAI inviato nel marzo 2015 e derivante anche dall'applicazione dell'aggiornamento PAI ex D.Lgs 49/2010. L'ultimo aggiornamento generale del PAI è avvenuto a Dicembre del 2021.
2. Il DPP aveva recepito in materia di pianificazione paesaggistica il PUTT approvato con DGR n. 1748 del 15/12/2000 e non già il PPTR che è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale nel 2015.
3. In materia di aree protette, il territorio del Comune di Martina Franca è interessato per il 70% dall'area SIC – ZPS denominata Murgia di Sud – Est IT 9130005. Con Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2016, n. 432 è stato approvato il Piano di Gestione e del relativo Regolamento nel quale sono indicati espressamente indirizzi per la redazione/approvazione dei PUG.

Relativamente al quadro conoscitivo, il DPP adottato nel 2015 non ha tenuto conto, né poteva tenere conto, principalmente dei nuovi assetti edilizi generatisi nel territorio comunale quali nuove costruzioni – ristrutturazioni anche con riferimento alle specifiche normative riguardanti il “*Piano Casa*” di cui alle L.R. 14/09 che hanno inciso fundamentalmente anche nel tessuto del centro urbano e riguardante aree del PRG di soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68.

Relativamente alle previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio – economico, è di tutta evidenza che in relazione a quanto sopra esplicitato sono cambiate le esigenze socio – economiche del territorio essendo trascorsi ben 9 anni dalle valutazioni poste in essere nelle valutazioni fornite con il DPP datato 2015.

Alla luce di quanto sopra è marcata l'evidenza, peraltro, che al Consiglio Comunale venga proposto, dalla parte della Giunta Comunale una rivisitazione/aggiornamento del DPP in quanto lo stesso risulta obsoleto e al di fuori di quanto disciplinato dalla normativa e dallo stesso DRAG.

Infatti il Documento Programmatico Preliminare (DPP) è il primo passo nel percorso di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) che la legge urbanistica regionale (LR n. 20 del 27/07/2001) disegna come unitario e sostanzialmente lineare. Ai fini della formazione del PUG, la legge urbanistica regionale prevede che il Consiglio comunale adotti un DPP, che viene pubblicato e sottoposto alla presentazione di osservazioni (art. 11, co. 2 e 3): si tratta di una innovativa forma di anticipazione della consultazione pubblica su un prodotto ancora programmatico e preliminare alla formulazione definitiva del PUG, contenente “*obiettivi e criteri di impostazione*”.

Per dare concretezza a tale innovazione, la consultazione pubblica non si può fondare su una analisi di larga massima della situazione locale né mirare alla condivisione di obiettivi tanto generali da risultare generici. È necessario che il DPP rappresenti un documento di prima definizione degli obiettivi progettuali del PUG che, per quanto preliminare, deve essere basato su un sistema di conoscenze e su quadri interpretativi non sommari e peraltro oggi completamente superati nella parte delle invarianti strutturali, e ancora costruiti in modo condiviso.

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) definisce il percorso di formazione del PUG nei macro contenuti e nella articolazione operativa; e ne definisce il quadro delle pianificazioni territoriali essenziali oltre che delle finalità generali che la società locale intende perseguire con la pianificazione urbanistica del proprio territorio comunale in coerenza con quello più ampio, regionale e di area vasta.

Nel caso specifico il DPP deve essere riformulato rispetto a quello adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 20/03/2015 ai fini del:

- aggiornamento a tutta l'attività che è stata fatta dall'Amministrazione comunale sino a oggi
- adeguamento alle pianificazioni preordinate che sono variate.

In tale riformulazione, nell'ambito della procedura di formazione/redazione del PUG, e quale atto propedeutico della fase inerente la progettazione e la programmazione, il DPP rappresenta il momento della definizione delle finalità generali che la società locale intende perseguire con la pianificazione urbanistica del proprio territorio comunale in coerenza con quello più ampio, regionale e di area vasta.


In questo senso, il PUG è la sede degli obiettivi “*strumentali*”, il cui perseguimento consente di realizzare le finalità generali stabilite con il DPP.

Obiettivi generali oggi esprimibili con le parole d'ordine della sostenibilità, resilienza, riduzione del consumo di suolo, riqualificazione urbana ed edilizia, vivibilità, accessibilità ai servizi, mobilità sostenibile e, sul piano sociale, possibilità di lavoro ed equità sociale, governance e rigenerazione.

Tali obiettivi non sono stati indicati puntualmente nel DPP 2015 che deve essere rigenerato con un nuovo DPP di stretta competenza del Consiglio Comunale.

Non a caso, quale esempio amministrativo, può prendersi a modello quanto operato dal Comune di Taranto che, a differenza del Comune di Martina Franca, ai fini dell'approvazione del PUG ha individuato un percorso costruttivo, affidato al Consiglio Comunale e riguardante, per l'appunto, un aggiornamento/rigenerazione del proprio DPP, che è stato una prima volta adottato con delibera di CC n. 108 del 06/06/2019 e poi aggiornato con successiva delibera di CC n. 97 del 16/06/2023.

Il consigliere comunale

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name. The ink is dark and the background is white.